



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - 63827 Pedaso - P.I. 00354960445 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768

urp@comunedipedaso.it - protocollo@pec.comunedipedaso.it

ORDINANZA del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 4 del 03.04.2026 A SEGUITO DANNI
MAREGGIATA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la relazione dell'Ag. di P.L. Danilo Moretto, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2951 del 03/04/2026, ad oggetto "Verbale di constatazione dello stato dei luoghi e delle cose del Comune di Pedaso Area Porto e Lungomare dei Cantautori relativa alla spiaggia", la quale testualmente cita:

"omissis..."

"...in tutto il litorale marino e/o spiaggia compreso a nord con la foce con il fiume Aso fino a sud al confine con il Comune di Campofilone, tutta la spiaggia è resa inaccessibile dalla presenza di numeroso materiale di risulta e/o detriti per la maggior parte di legno con presenza di plastica, vetro ed altro materiale non prontamente identificabile, che determina la necessità e chiusura all'accesso alle persone eccetto quelle autorizzate alle operazioni di pulizia, e agli animali domestici in particolare per un'alta probabilità di pericolo per la salute ed incolumità fisica di eventuali frequentatori...."

...omissis"

Preso atto che taluni sottopassi non risultano transitabili a causa della presenza di sabbia e detriti;

Preso atto della situazione di pericolo segnalata, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (cd. TUOEL);

Richiamato il decreto di nomina del Commissario Prefettizio di cui al prot.n 0010384 del 20.02.2026 della Prefettura di Fermo, acquisito al Prot. dell'Ente al n°001571 del 20.02.2026;

Visto il d.P.R del 24.02.2026 con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina del Commissario Straordinario, come da nota della Prefettura - UTG di Fermo prot. n° 0012858 del 04.03.2026.

DISPONE

A partire dalla data di emissione del presente provvedimento e fino al ripristino dello stato dei luoghi originario

- 1. Il Divieto** per chiunque di accedere o transitare lungo il litorale marino di Pedaso ovunque siano presenti detriti, inclusi quelli accumulatisi a seguito delle mareggiate degli ultimi giorni, nella zona - delimitata dal nastro posizionato dall'Ag. di P.L. - che si estende da Nord, a partire dalla foce del Fiume Aso, fino all'inizio del territorio di Campofilone, eccezion fatta per le maestranze e i tecnici che saranno incaricati del ripristino delle condizioni di sicurezza e dello stato dei luoghi originario.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - 63827 Pedaso - P.I. 00354960445 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768

urp@comunedipedaso.it - protocollo@pec.comunedipedaso.it

2. Di posizionare idonei sistemi, opere provvisoriale e apprestamenti necessari alla messa in sicurezza temporanea dell'area, nonché dei seguenti sottopassi in quanto non idonei al passaggio in sicurezza, stante l'inaccessibilità dell'area medesima:

SOTTOPASSO 272+455;

SOTTOPASSO FERROVIARIO Via martiri della libertà;

SOTTOPASSO FABRIZIO DE ANDRE' ESTASI;

SOTTOPASSO FOSSO DELLA CUPA.

PREMESSO che il divieto di accesso e transito del litorale sarà revocato con successiva ordinanza, si comunica, che, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (cd.TUOEL), le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni penali eventualmente previste.

RAMMENTA

Che, ai sensi del comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (cd. TUOEL), in caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procederà d'Ufficio e a spese dell'interessato alla segnalazione ai sensi dell'art 650 del Codice Penale approvato con R.D. n. 1398/1930, oltre che per gli eventuali ulteriori reati commessi.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (ai sensi della legge 6/12/1971, n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica (ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199).

DEMANDA

All'Ufficio protocollo:

l'invio della presente Ordinanza agli Uffici competenti e ad agli Enti preposti;

Al Responsabile Settore II e IV del Comune di Pedaso

Al Comando di Polizia Locale:

TRASMETTE INOLTRE

copia della presente ordinanza a:

- Prefettura – UTG di Fermo - pec: protocollo.preffm@pec.interno.it;
- Alla Capitaneria di Porto San Giorgio;
- Alla Regione Marche - Protezione civile.
- Legione Carabinieri Pedaso.

Pedaso lì 03/04/2026